

**DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2012
23/2012/E/RHT**

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CO. E CI. TRANS OIL S.R.L., CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 8 LUGLIO 2010, VIS 56/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- l'articolo 81, commi 16 e ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- l'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4388/2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, VIS 56/10 (di seguito: deliberazione VIS 56/10);

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10;
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell'aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell'energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il maggior onere derivante dall'inasprimento del gravame fiscale rimanesse a carico degli operatori economici incisi;
- per evitare che tale finalità venga frustrata, la previsione dell'addizionale IRES è stata accompagnata dall'introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione d'imposta) e dalla contestuale attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati;
- in attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere probabile la violazione del divieto di traslazione;
- dall'analisi dei dati trasmessi dalla società CO. e Ci. Trans Oil S.r.l. (di seguito: CO. e Ci. Trans Oil S.r.l. o la società) è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre del 2007 attribuibile all'effetto prezzo;
- alla richiesta di motivazioni da parte del Nucleo Operativo, in data 18 maggio 2010 (prot. Autorità n. 19259 del 18 maggio 2010), la società ha risposto con lettera in data 10 giugno 2010 (prot. Autorità 22483 del 15 giugno 2010), confermando l'esistenza di una variazione positiva del margine semestrale e riconducendo la medesima all'aggiudicazione di diverse gare d'appalto il cui prezzo è legato ad un listino delle Camere di commercio;
- alla luce delle motivazioni addotte, rendendosi necessari ulteriori approfondimenti, l'Autorità, con deliberazione VIS 56/10, ha avviato un procedimento nei confronti di CO. e Ci. Trans Oil S.r.l. per l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta previsto dall'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
- nel corso dell'istruttoria, oltre alla documentazione menzionata nella deliberazione di avvio del procedimento, CO. e Ci. Trans Oil S.r.l. ha trasmesso la nota del 1° febbraio 2011 (prot. Autorità n. 3217 del 2 febbraio 2011) con la quale ha evidenziato alcuni errori nei valori di ricavo e costo trasmessi con le tabelle 1 e 2 allegando un prospetto sintetico contenente le modifiche proposte;
- con nota del 17 novembre 2011 (prot. Autorità n. 29891) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01;

- la società con nota del 1 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 31750 del 2 dicembre 2011) ha rinunciato ad essere sentita dall'Autorità nell'audizione finale, precedentemente richiesta ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, con lettera del 30 luglio 2010 (prot. Autorità n. 28305 del 6 agosto 2010);
- le analisi effettuate dagli Uffici della documentazione trasmessa da CO. e Ci. Trans Oil S.r.l. hanno evidenziato che la variazione del margine di contribuzione del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007 non è attribuibile all'effetto prezzo, ma deriva principalmente dai maggiori volumi di prodotti commercializzati, e che l'utile conseguito nel 2008 è inferiore a quello del precedente esercizio.

RITENUTO CHE:

- le citate evidenze consentano di escludere la configurabilità dei presupposti di una traslazione del maggior onere d'imposta sui prezzi al consumo

DELIBERA

1. di non ravvisare, nel secondo semestre del 2008, la violazione del divieto di traslazione di cui all'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
2. di non adottare provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/1995;
3. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società CO. e Ci. Trans Oil S.r.l., con sede legale in Via Firenze, 12 - 57121 Livorno;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni